

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 10/06/2025

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 21.01.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 190,00 ciascuna per complessivi euro 22.800,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente a febbraio 2021 in corrispondenza della rata n. 24, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro

condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*, di euro **800,00** (di cui euro 400,00 per *oneri di distribuzione* ed euro 400,00 per *spese di istruttoria*), oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte ricorrente riconosce, peraltro, di essere stata correttamente rimborsata, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per euro 1844,77 con riguardo alla voce *Commissioni di gestione pratica* (trattandosi di costo soggetto a maturazione nel tempo come indicato in contratto, c.d. costo *recurring*).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- di aver agito nel rispetto della normativa primaria e delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia;
- le *spese di istruttoria* e gli *oneri di distribuzione* venivano *pattuiti nel contratto di finanziamento come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato* del prestito (come indicato al par. 3 "Costi del credito" e al par. 3.1 "Costi connessi" del modulo SECCI ovvero Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori);
- le *spese di istruttoria* non fanno parte del costo totale del credito e, dunque, non sono costo *né recurring né up front*; dette spese non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili; trattasi di costo che attiene esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto; trattasi di costo remunerativo di attività propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento e non all'esecuzione dello stesso, funzionali a valutare il merito creditizio e quindi la fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- gli *oneri di distribuzione* sono stati trattenuti dall'intermediario e, quindi, direttamente ed integralmente versati da medesimo all'intermediario del credito, così come comprovato dalla fattura prodotta in uno alla presente memoria; detti oneri costituiscono comunque costi *up front* e quindi non rimborsabili;
- la domanda formulata dal ricorrente è da respingere anche in ragione del superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, sentenza avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo), così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, tuttavia, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), costituiva obbligo



solo per i contratti stipulati successivamente alla novella, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso in esame, *sia pure con decorrenza dal giorno dell'estinzione anticipata*; v. C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del



D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

- le *spese di istruttoria* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferite, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento) quantificate da contratto in complessivi euro 500,00 (al netto dell'imposta di bollo) e mai rimborsate dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsate secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **329,38** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*;
- gli *oneri di distribuzione* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferiti, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività attinenti la rete vendita e l'assistenza in fase di istruttoria e di perfezionamento del contratto, attività che si esauriscono con l'erogazione del prestito), oneri quantificati da contratto in complessivi euro 500,00 e mai rimborsati dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsati secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **329,38** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con riguardo alla voce "*oneri di distribuzione*", il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e tale obbligo si estende anche alle somme versate dal convenuto direttamente e integralmente all'intermediario del credito (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023). Come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019), non assume infatti rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE).

Il Collegio ritiene, altresì, inconferente ai fini della decisione del presente ricorso, il richiamo da parte del convenuto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9/2/2023 nella causa C-555/2021, pronuncia secondo la quale sono legittime le normative nazionali che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, dispongono la non rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

